Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Molise

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1985, n. **197.**

Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonché per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per l'attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.

Art. 2.

1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. Il programma pluriennale contiene l'indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

3. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. I piani di cui al precedente comma sono comunicati al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali piani dovranno essere corredati dal parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo 2, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

3. Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Per la formulazione dei pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto, viene sentita la speciale commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336.

Art. 5.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire 114.550 milioni è incrementata di lire 150.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni annui per il periodo 1985-89, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

2. Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministro dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei, imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'articolo 6 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza.

Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, è autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche è disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa è esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione.

Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno ».

Art. 7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Detti mutui sono accordati al tasso e con le modalità di quelli concessi dalla predetta Cassa.

Art. 8.

L'Amministrazione dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi, conferisce, per tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983, nonché dei concorsi pubblici già banditi o da bandire, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risulteranno disponibili.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1985 e lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota al titolo:

La legge 8 luglio 1980, n. 336, reca « *Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* ».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (*Norme sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile*), è il seguente:

« L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. E' membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. E' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile ».

Nota all'art. 2, comma 3:

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è il seguente:

« Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'art. 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la direzione generale;

e) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dello interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'art. 1 ».

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (*Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), è il seguente:

« Art. 11. (Diritto di informazione). — Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro, la funzionalità e l'efficacia dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione assicurerà alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello di strutture centrali e periferiche, una tempestiva informazione sugli atti amministrativi relativi a:

a) programmi di investimento ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, suddivisi per settori ed ambiti territoriali;

b) programmazione degli interventi diretti a fronteggiare casi d'urgenza;

c) strutture e sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulla loro efficienza a livello centrale e periferico, sulla eventuale soppressione o nuova apertura di sedi e la loro dislocazione territoriale;

d) programmazione dei servizi e organizzazione del lavoro;

e) politica e gestione del personale, per quanto attiene a mobilità, organici, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale, turnazione, ripartizione funzionale nel territorio, sicurezza ed ambiente di lavoro, mense, servizi sociali e assistenziali;

f) piani di meccanizzazione e modifiche tecnologiche.

Analoghe informazioni saranno fornite a livello decentrato, nell'ambito delle rispettive competenze.

La periodicità, di norma, deve intendersi semestrale, comunque le informazioni saranno fornite ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno ».

Nota all'art. 3, comma 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 107 di detto testo unico concerne la *riserva di investimenti pubblici* nel Mezzogiorno; l'art. 113 la *riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane.*

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è riportato nella nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336 è il seguente:

« E' autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministero dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree o di immobili ritenuti idonei imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2442):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 12 gennaio 1985.

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 7 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla II commissione l'11 aprile 1985, approvato, con modificazioni, il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1316):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 aprile 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª. Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

LEGGE 13 maggio 1985, n. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.

A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento.

Art. 2.

I contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.

Art. 3.

Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

Art. 4.

Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) non sono cumulabili con i contributi della Comunità economica europea per la riconversione colturale.

Le provvidenze di cui alla predetta lettera *d*) possono essere concesse, limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subìto, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 ».

Art. 6.

E' riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che, a causa delle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subìto un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo vendibile. Detto beneficio è concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dai seguenti:

« Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Mi-

nistro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subìto un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche.

Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati ».

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, dopo la parola « precedente » è aggiunta la parola « primo ».

Art. 9.

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, numero 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subìti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.

Art. 10.

Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.

Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, per un massimo di centottanta giorni.

Art. 11.

Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-*bis*. — Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto ».

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del te-

soro per l'anno finanziario 1985 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « difesa del suolo ».

All'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge per l'anno 1985 e di lire 30 miliardi per ciascuno dei quattro anni successivi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota al titolo:

La legge 15 ottobre 1981, n. 590, contiene « *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale* ».

Nota all'art. 2:

Nell'art. 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, si prevede che dal Fondo di solidarietà nazionale « sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole », adottino diverse misure, tra le quali, la erogazione — ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088 — di un « contributo fino a lire 2,5 milioni a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 8 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta » (l'ammontare del contributo qui trascritto recepisce le modifiche apportate dall'art. 2 della legge qui pubblicata).

Nota all'art. 3:

Secondo l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, le regioni, nelle situazioni specificate nella precedente nota, possono adottare le seguenti misure:

« *a*) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge; ».

Note all'art. 4, *primo comma*:

— La lettera *d*) dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, indica altre misure che le regioni possono adottare nelle situazioni specificate nella nota all'art. 2.

— Il decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, reca provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

— Il testo del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è il seguente:

« Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e ripartizione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte ».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è il seguente:

« Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati; o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da altri strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura ».

Note all'art. 5:

— L'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è un certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno.

— Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è il seguente:

« Art. 13. (*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*). — L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:

« Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal servizio per i contributi agricoli unificati.

Sono abrogate *tutte le disposizioni relative alla riscossione* a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo ».

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-*sexies*, secondo comma, lettera *c*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 984 ».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è il seguente:

« Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda ».

— Si trascrive sia la prima parte del primo comma dell'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia il terzo comma dello stesso articolo:

« Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo.

(*Omissis*).

Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

Nota all'art. 8:

L'inserimento tecnico della parola « primo » dopo la parola « precedente » all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 838/56 è determinato dall'aumento numerico dei commi del medesimo art. 1, così come previsto dal presente art. 8.

Note all'art. 9, primo comma:

— Il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, concerne estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638 (*Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità*) alle imprese (individuali o sociali) industriali, commericali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge del 1949.

— L'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nel modificare il primo comma dell'art. 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 1334 del 1951, prevede che alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000.

Nota all'art. 9, secondo e terzo comma:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che concerne disciplina del credito agevolato al settore industriale, prevede all'art. 3 quanto segue:

« *Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine.* — I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate ».

L'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, prevede:

« *Determinazione del tasso di riferimento.* — Il tasso di riferimento e le variazioni automatiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il tasso di riferimento si modifica automaticamente e periodicamente in connessione con la variazione del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Se detta variazione risulta superiore al 20 per cento il Ministro del tesoro modificherà, con le predette modalità, la misura dei tassi agevolati proporzionalmente nelle diverse zone ».

Note all'art. 11:

— L'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (*Norme per la edificabilità dei suoli*) *è il seguente*:

« Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge ».

— Il contributo per il rilascio della concessione di cui all'art. 3 *della legge n.* 10/1977, deve essere commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1155):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi) il 4 febbraio 1985.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 7 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20 febbraio 1985, 6 marzo 1985 e approvato il 7 marzo 1985, in un testo unificato con atti numeri 502, 1116 e 1149.

Camera dei deputati (atto n. 2682):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 20 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione il 27 marzo 1985; 3, 4, 11 aprile 1985 e approvato, con modificazioni, il 17 aprile 1985, con assorbimento atti numeri 2446, 2476, 2545 e 2560.

Senato della Repubblica (atto n. 502-1116-1149-1155/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1985, n. **199**.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Automobile club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Automobile club d'Italia - A.C.I.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Automobile club d'Italia - A.C.I., nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1985
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1985, n. **200**.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio del Club alpino italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Club alpino italiano - C.A.I.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Club alpino italiano - C.A.I., nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1985
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 2

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 maggio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2417 della commissione del 3 settembre 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 258 del 4 settembre 1982, che sottopone ad una sorveglianza comunitaria a posteriori l'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili, originari del Marocco e della Tunisia;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo al regolamento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione dei prodotti tessili sottoindicati, originari dei Paesi a fianco di ciascuno di essi indicati, è revocato:

cat. 2: V.D. 55.09, cod. stat. da 030 a 990 altri tessuti di cotone - Tunisia;

cat. 6: V.D. 61.01, cod. stat. da 620 a 660 calzoncini, shorts e da 720 a 760 pantaloncini tessuti per uomo e ragazzo e V.D. 61.02, cod. stat. da 660 a 720 pantaloni tessuti, per donna, ragazza e bambini - Marocco e Tunisia.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2725)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1985, n. **201.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Milano, viale Lombardia n. 30, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 108292, foglio 274, particella 282, sub 3, valutato con perizia giurata L. 33.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 51.000.000, disposta dalla sig.ra Russo Maria con testamento olografo 3 aprile 1979, pubblicato in data 13 giugno 1979, n. 30511/5756 di repertorio, a rogito dott. Ermanno Casero, notaio in Milano, registrato a Milano in data 28 giugno 1979 al n. 18245.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 289

DECRETO 18 marzo 1985, n. **202.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in una porzione di fabbricato sito in Firenze, via S. Giuseppe n. 46 ed in valuta U.S.A. dollari (cambio in lire alla data di morte del *de cuius*) per un totale di L. 313.064.899 al netto delle passività, disposta dal sig. Vergani (Vergoni) Ernesto con testamento 5 marzo 1974, reso pubblico nella Contea di New York in data 22 settembre 1977.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 290

DECRETO 26 marzo 1985, n. **203.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in appezzamenti di terreno siti nel comune di Sassoferrato, distinti nel nuovo catasto terreni alla partita 2715, del valore peritato di L. 21.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro, disposto dalla sig.na Orciari Wanda a favore della fondazione « Don Gnocchi », che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima del 20 novembre 1982, con testamento segreto 18 novembre 1972, pubblicato in data 4 maggio 1973, n. 405 di repertorio, a rogito dott. Virginio Reffi, notaio in S. Marino, ed ivi registrato in data 8 maggio 1973 al n. 1200.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 291

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bortolaso S.p.a., con sede e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Mobilificio Montesi di Senigallia (Ancona), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio Montesi di Senigallia (Ancona), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società R.C.D., in Monsano (Ancona), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo iniziative cosentine di Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lameziana industrie di Catanzaro, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuove industrie cosentine di Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie del Tirreno, stabilimento di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari - 2, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione - Inco, in Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Pretto Escher Wyss S.p.a., con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biasi termomeccanica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 17 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sila 82 di Catanzaro, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo meridionale di Catanzaro, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metallotecnica veneta S.p.a., con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Pretto Escher Wyss S.p.a., con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta De Rose Giuseppe & C. di Francesco De Rose S.a.s. di Montalto Uffugo (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettromeccanica sud, ora Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 21 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel settore del tappeto nel comune di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettromeccanica sud, ora S.p.a. Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 21 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Rose & C. di Francesco De Rose S.a.s. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Rose & C. di Francesco De Rose S.a.s. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Confsud S.p.a., ora Aron S.p.a. di Motalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di S.p.a. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettromeccanica sud, ora Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 21 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. ora S.r.l. O.M.A., con sede e stabilimento in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 5 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sesso, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone, è prolungata al 6 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimea di Pizzo Calabro (Catanzaro), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.A.B. - Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è prolungata al 20 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Rose & C. di Francesco De Rose S.a.s. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confsud ora Aron S.p.a. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Palladio S.p.a., con sede e stabilimento in Dueville (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ciliberto S.p.a. Industria laterizi di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Co.Re di Reggio Calabria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 30 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.d.f. F.lli Masselli di Apricena (Foggia), è prolungata al 22 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferbona & C., in Matera, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Star Pennsylvania Ribbon Corporation S.p.a., con sede legale in Ferrara e stabilimento in S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Padula Giacinto & Figli S.n.c., in Matera, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Jacqueline S.p.a., con sede legale e stabilimento in Thiene (Vicenza), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.E.R. - Fabbrica europea riscaldamento S.p.a., con sede e stabilimento in Gambellara (Vicenza), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roberta di Camerino S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimenti in Venezia e Mestre (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bassano S.p.a., con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna) e stabilimento in Ceregnano (Rovigo), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Borreo F.lli S.r.l. con sede e stabilimento in Villafranca (Verona), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettromeccanica sud, ora S.p.a. Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 21 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Madras S.p.a., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), e stabilimento in San Lazzaro di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elemes - S.p.a., con sede legale e stabilimento in Porto Marghera (Venezia) e sede amministrativa in Cazzago di Pianiga (Venezia), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurocomp - S.p.a., con sede e stabilimento in Mellaredo di Pianiga (Venezia), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Confezioni Elta S.r.l., con sede legale in Clusone (Bergamo) e stabilimento in Adria (Rovigo), è prolungata al 15 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saimp S.p.a., con sede legale e stabilimento in Padova, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.K.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Sandrigo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Isgev S.p.a., con sede legale e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, con sede e stabilimento in Peschiera del Garda (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Re di Reggio Calabria, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimea di Pizzo Calabro (Catanzaro), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB - Panificio automatico Bruzio, di Rende (Cosenza), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Rose Giuseppe & C., di Francesco De Rose S.a.s. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ciliberto S.p.a. - Industria laterizi di Crotone, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confsud ora Aron S.p.a. di Montalto Uffugo (Cosenza), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A., ora S.r.l. O.M.A., con sede e stabilimento in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 6 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova elettromeccanica sud, ora S.p.a. Immobil sud di Campo Calabro (Reggio Calabria), è prolungata al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. F.lli Masselli di Apricena (Foggia), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Jesi (Ancona), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roberta di Camerino S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimenti in Venezia e Mestre (Venezia), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciliberto - S.p.a. Industria laterizi di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2653)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore raffinerie e petroli operanti nella zona di Porto Marghera (Venezia), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con deceto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.C.A.C., sede legale a Milano e unità produttiva di Porto Marghera (Venezia), è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di denti artificiali operanti nel comune di Badia Polesine (Rovigo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(2654)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1985, registro n. 7 Difesa, foglio n. 95, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Mangione Leonardo Massimo, nato a Bivona (Agrigento) il 27 novembre 1950, maresciallo ordinario CC della legione carabinieri di Catanzaro. — Comandante di stazione, nel corso di predisposto servizio espletato con altri militari, intercettava ed inseguiva due pericolosi pregiudicati, con i quali ingaggiava un conflitto a fuoco. Benché ferito ad una mano, proseguiva coraggiosamente l'azione, colpendo uno dei malfattori — al quale generosamente portava poi decisivo soccorso — e concorreva alla successiva cattura del secondo e di un favoreggiatore nonché al sequestro di armi e munizioni. — Agro Melicuccà (Reggio Calabria), 15 marzo 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1985, registro n. 7 Difesa, foglio n. 96, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Gagliano Salvatore, nato a Caltagirone (Catania) il 19 luglio 1960, brigadiere CC della legione carabinieri di Parma. — Capo equipaggio e nucleo radiomobile, inseguiva autovettura sospetta con a bordo tre malfattori, di cui due risultati pericolosi evasi autori di duplice omicidio consumato poco prima. Intercettava due di essi, nel frattempo datisi alla fuga a piedi, ne catturava uno e sosteneva conflitto a fuoco con l'altro successivamente ferito e catturato dal dipendente carabiniere conduttore. Forniva quindi qualificato apporto per l'identificazione e l'arresto del terzo malvivente riuscito inizialmente a dileguarsi. Esempio di coraggio, determinazione e spiccata capacità di coordinamento. — Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), 28 gennaio 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1985, registro n. 7 Difesa, foglio n. 97, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Calò Francesco, nato ad Acquarica (Lecce) il 27 luglio 1952, carabiniere della legione carabinieri di Parma. — Conduttore di autoradio, nel corso di predisposto servizio eseguito con il sottufficiale capo equipaggio, inseguiva un'autovettura sospetta con a bordo tre malfattori di cui due risultati pericolosi evasi, autori di duplice omicidio consumato poco prima. Intercettava due di essi, nel frattempo datisi alla fuga a piedi, e — in tempestiva ed efficacissima coordinazione con il proprio capo equipaggio che catturava uno dei due — sosteneva, con coraggio e determinazione un conflitto a fuoco con il secondo malfattore, ferendolo e costringendolo alla resa. Forniva quindi qualificato apporto per l'identificazione e l'arresto del terzo malvivente riuscito inizialmente a dileguarsi. — Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), 28 gennaio 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 15 Difesa, foglio n. 196, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento «alla memoria»

Di Pietro Giorgio, nato a Chienti (Foggia) il 14 giugno 1938, maresciallo capo dei CC della legione carabinieri di Brescia. — Comandante di stazione distaccata, unitamente a militare dipendente inseguiva due rapinatori, armati di fucile a canne mozze, che affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo in conflitto a fuoco nel corso del quale rimaneva mortalmente ferito. Luminoso esempio di elevate virtù militari e di dedizione al dovere, testimoniato con l'olocausto della vita. — Ponte S. Pietro (Bergamo), 12 maggio 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1985, registro n. 11 Difesa, foglio n. 106, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Frontera Antonio, nato a Caraffa (Catanzaro) il 24 marzo 1947, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Alessandria. — A diporto in abito civile, a bordo di autovettura, unitamente alla moglie e due figli minori, sebbene disarmato, affrontava con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo un bandito che, subito dopo aver consumato una rapina, sotto la minaccia di una pistola voleva sottrargli l'automezzo. Sebbene ferito da colpo esploso dal malvivente, non desisteva dall'azione, riuscendo a disarmarlo e ad evitare che portasse a compimento il suo disegno criminoso. Mirabile esempio di elette virtù militari e di alto senso del dovere. — Cuneo, 3 aprile 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1985, registro n. 11 Difesa, foglio n. 133, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Talarico Armando, nato a Roma il 6 novembre 1929, ten. col. CC (par.) del btg. «Tuscania» - Livorno. — Comandante di battaglione carabinieri paracadutisti inquadrato nel contingente italiano di pace in Libano, si accingeva ad effettuare un'ispezione al settore di competenza, a bordo di autovettura da ricognizione, quando veniva sottoposto ad azione di fuoco di armi automatiche. Benché gravemente ferito al piede sinistro organizzava una pronta e decisa reazione che faceva desistere gli aggressori dalla loro azione e, solo ad azione ultimata, consentiva che gli venisse prestato soccorso. — Beirut, 16 febbraio 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1985, registro n. 11 Difesa, foglio n. 134, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Maiale Michele, nato a Curti (Caserta) il 31 gennaio 1954, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — Con cosciente sprezzo del pericolo e fredda determinazione, affrontava, arma in pugno, tre banditi in fuga su motociclo che poco prima avevano consumato una rapina. Provocato lo sbandamento del motomezzo, che rovinava al suolo, sebbene minacciato con una pistola, riusciva a disarmare ed arrestare uno dei rapinatori consentendo altresì la cattura degli altri due correi ed il recupero della somma asportata. — Caserta, 13 aprile 1984.

(2753)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Longhena, Forcola, Vescovato, Opera, Lesmo, Canegrate, Bellusco e Antegnate.

Con le deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49303: comune di Longhena (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 settembre 1983, n. 160 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 marzo 1984, n. 180);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49302: comune di Forcola (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 febbraio 1984, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 maggio 1984, n. 40);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49301: comune di Vescovato (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 luglio 1983, n. 102 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 17 febbraio 1984, n. 38 e 9 marzo 1984, n. 56);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49717: comune di Opera (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 giugno 1982, n. 87 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 maggio 1983, n. 48);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49716: comune di Lesmo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 novembre 1981, n. 63, integrata con deliberazione di giunta municipale 16 febbraio 1982, n. 26, ratificata con deliberazione consiliare 31 marzo 1982, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 marzo 1983, n. 5);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49720: comune di Canegrate (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 18 dicembre 1979, n. 163 e 21 dicembre 1979, n. 164, integrate con deliberazione consiliare 30 gennaio 1980, n. 1 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 7, 8 e 13 aprile 1982, n. 26);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49719: comune di Bellusco (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 47, integrata con deliberazione consiliare 26 luglio 1980, n. 56 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 dicembre 1982, n. 134);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49718: comune di Antegnate (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 dicembre 1932, n. 78 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 giugno 1983, n. 31);

(2642)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Toscolano Maderno, Bassano Bresciano, Gardone Riviera, Ponte Nizza, Verrua Po, Moltrasio, Oltrona S. Mamette, Milano, Novate Milanese, Buccinasco, Saronno, Sabbioneta, Romano di Lombardia e Almè.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49306: comune di Toscolano Maderno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 ottobre 1983, n. 77);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49309: comune di Bassano Bresciano (Brescia) (variante adottata con deliberazione 18 febbraio 1983, n. 7);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49310: comune di Gardone Riviera (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 giugno 1983, n. 179);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49307: comune di Ponte Nizza (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 maggio 1984, n. 41);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49308: comune di Verrua Po (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 maggio 1983, n. 30);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49730: comune di Moltrasio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1984, n. 23);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49731: comune di Oltrona S. Mamette (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 maggio 1983, n. 23);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49728: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 682);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49729: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 675);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49726: comune di Novate Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 febbraio 1984, n. 48);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49725: comune di Buccinasco (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 febbraio 1984, n. 59);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49727: comune di Saronno (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 luglio 1984, n. 301);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49744: comune di Sabbioneta (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 agosto 1984, n. 63);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49734: comune di Romano di Lombardia (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 24 luglio 1984, n. 68 e n. 69);

deliberazione 19 marzo 1985, n. 49732: comune di Almé (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 gennaio 1984, n. 157).

(2643)

Variante al piano di fabbricazione del comune di S. Zeno sul Naviglio

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 marzo 1985, n. 1560/Urb, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune S. Zeno sul Naviglio (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 marzo 1984, n. 9). Copia di tale decreto, con gli atti allegati sarà depositato nella segreteria del comune interessato in libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2644)

Rettifica a deliberazione della giunta regionale relativa al comune di Cassago Brianza

Con deliberazione 12 marzo 1985, n. 49315 è stata approvata una rettifica alla deliberazione della giunta regionale 26 luglio 1984, n. 41917 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Cassago Brianza (Milano), adottato con deliberazione di giunta municipale 3 dicembre 1984, n. 275, ratificata con deliberazione di consiglio comunale 19 dicembre 1984, n. 155.

(2645)

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 243 dell'11 marzo 1985 la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma, via Elio Vittorini, 129, codice fiscale 03909490587, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Boario sorgente Igea» in contenitori della capacità di ml 1500 e 2000 a base di policloruro di vinile atossico denominato Lucorex SE 371 B 161 prodotto dalla Atochem S.p.a.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 244 dell'11 marzo 1985 la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma, via Elio Vittorini, 129, codice fiscale 03909490587, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Silia» in contenitori della capacità di ml 1500 e 2000 a base di policloruro di vinile atossico denominato Lucorex SE 371 B 161 prodotto dalla Atochem S.p.a.

(2456)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quindici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968: « Ordinamento dell'aviazione antisommergibile (antisom) »;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247: « Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina », e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249: « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di quindici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare di ogni grado in servizio temporaneo o in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano riportato condanne penali;

b) siano nati in data posteriore al 10 settembre 1961;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole di volo.

Gli aspiranti guardiamarina provenienti dal 79° corso A.U.C. « D » sono ammessi al concorso con riserva: la loro ammissione al corso di pilotaggio sarà subordinata al conseguimento in tempo utile della nomina a guardiamarina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero al più presto possibile, con lettera d'ufficio.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma le successive eventuali variazioni.

La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio deve essere autenticata dall'ufficiale alla certificazione, quella dei dipendenti civili dello Stato dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

estratto per riassunto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma.

In mancanza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti in servizio, avviati per gli accertamenti presso gli istituti medico-legali, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni.

All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di: ottimo - buono - sufficiente.

Art. 6.

Una commissione nominata dal Ministero della difesa formerà la classificazione dei candidati in possesso dei previsti requisiti.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio;

membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa (senza voto) del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) *Idoneità al volo*:

30 punti per i qualificati ottimo;
25 punti per i qualificati buono;
20 punti per i qualificati sufficiente.

2) *Nomina a GM di complemento*:

totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina ad ufficiale di complemento. In caso che tale graduatoria non fosse stata ancora formalizzata, la commissione potrà avvalersi della graduatoria fine corso A.U.C.

3) *Servizio prestato*:

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato dal termine del corso AUC, fino ad un massimo di 10 punti;

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato a bordo dal termine del corso AUC, fino ad un massimo di 10 punti;

punteggio non superiore a 60 assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali.

4) *Conoscenza lingua inglese*:

punteggio espresso in ventesimi, riportato nel censimento di lingua inglese al quale i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

5) *Capacità natatoria*:

tre punti, due punti e un punto per ognuna delle prove, superate rispettivamente con esito ottimo, buono e sufficiente, alle quali i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

I concorrenti giudicati non in possesso di sufficiente capacità natatoria verranno esclusi dal concorso.

6) *Eventuali altri titoli*:

10 punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado; 15 punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati possono presentare, entro il 30 giugno 1985, eventuali documenti, in regola con il bollo, comprovanti i propri titoli di precedenza o di preferenza. La presentazione di idonea documentazione è condizione inderogabile per il riconoscimento dei benefici.

Art. 7.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nello art. 6 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti a concorso.

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato fino ad un massimo di 21 per sopperire ad eventuale indisponibilità o carenza di ufficiali del ruolo speciale idonei al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 6 decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento siano eventualmente vincolati.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove d'esame, sarà conferito il brevetto di pilota militare.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, sono prosciolti dalla ferma di anni sei salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fisso o ad ala rotante.

Art. 13.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente bando, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo, ruolo speciale, Corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 15.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'art. 14, avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 (centomila) per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Ai fini della corresponsione di tale premio, la frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre intero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1985
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 314

ALLEGATO

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . .
il . . . . . abitante a (1) . . . .
(provincia di e c.a.p.) via . . . . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;
2) . . . . (4);
3) . . . . (5).

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio o dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Eventuali brevetti e/o attestati.

(5) Certificato di cittadinanza italiana per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o dell'ufficiale addetto alla certificazione, se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(2279)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1985 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1985, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1982.

(2684)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1984, si svolgeranno presso la biblioteca della facoltà di architettura, via Cimino, 2, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 giugno 1985, ore 9;

seconda prova (elaborato grafico): 12 giugno 1985, ore 9.

(2765)

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove d'esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali.

Per ragioni tecniche, il calendario delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche d'esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado — la cui pubblicazione è prevista per il giorno 21 maggio 1985 — sarà pubblicato contestualmente al relativo bando nonché contestualmente all'avviso di affissione all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e delle intendenze scolastiche di Bolzano dei bandi dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Dalla data di pubblicazione del bando e dell'avviso predetti decorrerà, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

Per ragioni tecniche, il calendario delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche d'esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte statali — la cui pubblicazione è prevista per il giorno 21 maggio 1985 — sarà pubblicato contestualmente al relativo bando nonché contestualmente all'avviso di affissione all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e delle intendenze scolastiche di Bolzano dei bandi dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte statali con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Dalla data di pubblicazione del bando e dell'avviso predetti decorrerà, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

(2800)

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale presso l'ufficio gestione del patrimonio immobiliare.

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di geometra;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo della Cassa;

c) iscrizione all'albo dei geometri.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - 00196 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà comunque conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno due prove scritte ed una orale che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

(2687)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per soli esami, a trenta posti nel profilo professionale di capo tecnico (quinta categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 98 del 26 aprile 1985).

Nel concorso citato in epigrafe, all'art. 9 (Accertamenti sanitari), riportato alla pagina 3065 della *Gazzetta Ufficiale,* al primo comma, dove è scritto: « nel profilo professionale di *operaio qualificato,...* », leggasi: « nel profilo professionale di *capo tecnico,...* ».

(2737)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 116 del 18 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo teatro Massimo, in Palermo: Concorso pubblico, per esami e titoli professionali, a posti di professori di orchestra.

Azienda servizi pubblici municipalizzati di Soresina: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1985, n. 26.

Adeguamento dei compensi per i componenti di organi collegiali sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai presidenti, ai componenti, ai segretari di collegi e commissioni di cui alla legge regionale 14 novembre 1980, n. 89, è corrisposto, per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti dello Stato, un gettone di presenza di L. 45.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione provvede con i fondi del cap. 2282 « Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi di spese (art. 5, legge regionale 3 agosto 1978, n. 40), già stanziati nel bilancio per l'esercizio 1985 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 19 marzo 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1985, n. 27.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente, le rette deliberate dalle IPAB e dai comuni per le prestazioni e servizi socio-assistenziali, nonché quelle deliberate dalle istituzioni private che svolgono tale attività, in regime convenzionato con enti pubblici, sono sottoposte al preventivo parere della giunta regionale da esprimersi entro venti giorni dalla data di invio.

Art. 2.

L'art. 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, viene così modificato al secondo comma:

Comune di Sedico:

fabbricato partita 1045 - fg. 40 - p.c. 96 in luogo di « fabbricato partita 105 - fg. 4D - p.c. 96 ».

Comune di Santorso:

sez. A - fg. 3 - mappali numeri 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 348, 353, 365, 845, 846, 856, 857, 884, 919, 920, 1048, 1049, 1050, 1274, 1275 e 1276 in luogo di « fabbricati partita 275 - sez. A - fg. 3 - p.c. 163/2, 846/1 1049, 1050, 846/8 e 1048 ».

Vengono aggiunti i seguenti comuni destinatari dei beni a fianco di ciascuno specificati:

Pieve di Alpago (Belluno):

fabbricato - colonia montana ex gioventù italiana - fg. 16 - part 6 - nel N.C.E.U. B/4;

Codevigo (Padova):

palestra ex gioventù italiana adibita a cinema - N.C.E.U. part. 114 - fg. 5 - cat. B/4 - part. 702/1 - N.C.T. - sez. B - fg. V - mappale 797;

Bagnoli di Sopra (Padova):

fabbricato - casa ex gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 58 - fg 6 - mappali 286, 287/1, 287/2, 287/3 e 288;

Piacenza d'Adige (Padova):

fabbricato - sala spettacoli ex gioventù italiana - N.C.E.U. - fg 20 - part. 158 - mappale 140 - cat. D/3 - N.C.T.R. - fg. 20 - mappale 140 - mq 375;

Montagnana (Padova):

palestra e campo sportivo ex gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 35 - part. 449 - mappale 309 - mq 3728 - mc 4171 - N.C.T. - fg. 35 - mappali 25 e 254;

Adria (Rovigo):

terreno ex gioventù italiana - fg 43 - mapp. 283 - mq 2670 (terreno);

Fiesso Umbertiano (Rovigo):

terreno ex gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 190 - fg. 20 - part. 311 - cat. B/5 - N.C.T. - part. 1124 - fg. 20 - part. 110 e 240 - sup. 22.162;

Cessalto (Treviso):

campo sportivo ex gioventù italiana - N.C.T. - fg. 7 - mappale 423 - Ha 1.10.95 - mappale 425 - Ha 0.01.38;

Montebelluna (Treviso):

palestra ex gioventù italiana - N.C.E.U. - sez. F - fg. 1 - mappale 317/sub 1;

Boscochiesanuova (Verona):

colonia montana ex gioventù italiana - sez. C - fg. 7 - mappali 26, 93, 138, 146, 147, 131, 132 - fg. 8 - mappale 103 - Ha. 4.92.71 - N.C.E.U. - sez. C - fg. 7 - mappale 131 - cat. B/1 - cl. unica - mc 3498 - mappale 132 - cat. B/1 - cl. unica - mc 1001;

Cerea (Verona):

colonia elioterapica ex gioventù italiana - « Anderlini » - N.C.E.U. - fg. 1 - mappale 121 - cat. B/1;

Tregnago (Verona):

campo sportivo ex gioventù italiana - sez. A - fg. 10 - mappale 597 - Ha 1.09.20;

Arcugnano (Vicenza):

fabbricati ex gioventù italiana - part. 177 - N.C.E.U. - fg. 5 - mappale 213 - partita 4229 - N.C.T. - fg. 5 - mappali 170 e 373;

Lusiana (Vicenza):

colonia montana ex gioventù italiana - N.C.T. - part. 4267 - fg. B/2 - mappali 711, 713, 643, 368, 337 e 371 - N.C.E.U. - part. 525 - fg. 2 - mappali 369 e 522;

Roana (Vicenza):

colonia montana ex gioventù italiana - part. 7377 - fg. 60 - mappali 176, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 666, 667, 668, 724, 725, 729, 862, 863, 867, 875, 615 - Ha 6.15.67 - N.C.E.U. - part. 357 - fg. 60 - mappali 631, 802, 803, 804 - cat. B/1 - cl. unica - mc 7617;

Rotzo (Vicenza):

colonia montana ex gioventù italiana - N.C.T. - part. 3211 - fg. 30 - mappali 159, 160, 161, 162, 163, 166, 411 e 448 - Ha 1.74.38 - N.C.E.U. - part. 60 - fg. 30 - mapp. 163 - B/1;

Meolo (Venezia):

fabbricato ex gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 124 - fg. 27 - part. 45 - cat. B/5;

Noale (Venezia):

fabbricato ex gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 187 - fg. 15 - particelle 144/1 e 144/2 - cat. A/4 - C/6;

, Bassano del Grappa (Vicenza):

terreno incolto ex gioventù italiana - N.C.T. - part. 1358 - fg. 1 - mappali 191 e 190 - Ha 0.86.88.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Vento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 19 marzo 1985

BERNINI

(1884)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1985, n. **6.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 - Bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1985, n. **7.**

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative a diversi settori d'intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

(2435)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE **17** dicembre **1984, n. 72.**

E.R.T.A.G. - Rendiconto esercizio 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(2472)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221